

ON.LE TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. nell'interesse della prof.ssa **Sorrentino Anna** (cod. fisc. SRR NNA 61H41 I820H), nata a Somma Vesuviana, il 01.06.1961 ed ivi residente alla Via Colle, 131 bis, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(ricorrente)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t.,

(Amministrazioni resistenti)

A.1) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti



PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

territoriali della Regione Campania e/o della Regione Lazio, previo riconoscimento del maggior punteggio (21 pt) maturato sulla base del servizio reso nelle scuole paritarie a decorrere dall'a.s. 2007/2008 sino all'a.s. 2014/2015 (19 + 21= totale 40 pt.);

B.1) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 0015, in subordine Ambito 0014, 0013, 0023, e/o in subordine per la Regione Lazio, in particolare Ambito 0001, 0002, 0004, 0005;

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi Codesto Ill.mo Giudice non riconosca il punteggio maturato sulla base del servizio prestato nelle scuole paritarie,

A.2) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere, comunque, l'assegnazione dell'ambito territoriale in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con il punteggio già riconosciuto dal Ministero di 19 pt, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o della Regione Lazio,

B.2) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la nomina della

2

STUDIO LEGALE MARONE
VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI
VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA
LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO
TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54
FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com



ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 0015, in subordine Ambito 0014, 0013, 0023, e/o in subordine per la Regione Lazio, in particolare Ambito 0001, 0002, 0004, 0005;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale LIGURIA 0003 su posto comune a decorrere dall'a.s. 2016/2017; **2)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 0015, in subordine Ambito 0014, 0013, 0023, e/o in subordine per la Regione Lazio, in particolare Ambito 0001, 0002, 0004, 0005, all'esito della fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compreso il CCNI 8 aprile 2016 nella parte in cui non riconosce come valutabile il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli di carriera.

F A T T O

La prof.ssa Sorrentino Anna è una docente della scuola primaria regolarmente



abilitata all'insegnamento sulla classe concorsuale EEEE, che per anni ha svolto servizio quale precaria siccome inserita nella relativa graduatoria provinciale ad esaurimento di cui all'art. 1, co. 605, lett. c) della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Con istanza presentata secondo le previste modalità telematiche, la ricorrente chiedeva di essere ammessa alle operazioni del piano straordinario di reclutamento di cui agli artt. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, conseguendo la nomina per l'assegnazione provvisoria nella provincia di Firenze.

A seguito di accettazione della proposta di incarico, con conseguente formalizzazione dell'assunzione, la ricorrente prendeva regolarmente servizio per l'anno di prova.

Accadeva poi che, con istanza telematica, la ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 al fine di ottenere l'assegnazione definitiva dell'ambito territoriale di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., individuando l'ordine di preferenza con priorità per le sedi vacanti e disponibili nella Regione Campania ed a seguire per la Regione Lazio, onde poter ricongiungersi con il proprio nucleo familiare **(doc. 1)**.

Al termine della procedura di notifica telematica della domanda **(doc. 2)**, tuttavia, il sistema informatico riconosceva soltanto 1 anno di servizio pre-ruolo a dispetto dei 8 anni complessivamente maturati, venendo ad essere ingiustamente esclusi (7 anni) gli incarichi svolti ininterrottamente, sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato, presso la Scuola Primaria Parificata Paritaria a decorrere dall'a.s. 2007/2008 sino all'a.s. 2014/2015 **(doc. 3)**.



Inopinatamente, all'esito delle operazioni di mobilità pubblicate in data 29 luglio 2016, la ricorrente veniva destinata su posto comune nell'ambito territoriale LIGURIA 0003, non indicato nella domanda di mobilità.

La ricorrente, invero, poteva constatare la sussistenza di gravi ed evidenti anomalie nell'attuazione della procedura di mobilità di cui è causa a fronte di patenti violazioni della disciplina pattizia, dal momento che numerosi docenti, sebbene partecipanti alla medesima fase delle operazioni di nomina, avevano potuto ottenere l'assegnazione sui primi ambiti richiesti dalla ricorrente ancorché in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore e privi di titoli di precedenza.

In ogni caso, la ricorrente prendeva regolarmente servizio presso l'I.C. "Quezzi" di Genova (**doc. 4**).

* * * * *

Prima di procedere all'illustrazione delle specifiche censure mosse ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente nella vicenda di cui è causa, si ritiene innanzi tutto opportuno delineare il quadro giuridico normativo che attiene le recentissime riforme che hanno profondamente modificato il reclutamento del personale docente.

Come noto, con l'art. 1, co. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, veniva disciplinata l'attuazione di un piano straordinario di assunzioni da effettuare nell'a.s. 2015/2016 finalizzato ad eliminare definitivamente il fenomeno del precariato dei docenti mediante la creazione di un organico aggiuntivo (c.d. organico di potenziamento dell'autonomia scolastica) rispetto al contingente ordinario risultante dalle operazioni di turn over.

E' bene evidenziare, infatti, che l'intervento legislativo si era reso necessario in conseguenza della nota pronuncia della Corte di Giustizia (cfr. Corte di



Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13, cit.) che aveva ravvisato un evidente contrasto della disciplina nazionale sul reclutamento dei docenti con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, stante l'abusivo ricorso a contratti a tempo determinato. Si trattava di un sistema palesemente irragionevole e contraddittorio, sul quale peraltro si è pronunciata anche la Consulta dichiarandone l'incostituzionalità. Con decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 luglio 2015 (pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 21 luglio 2015), quindi, venivano indette le procedure per il reclutamento straordinario del personale docente previsto dall'art. 1, co. 95 della L. 13 luglio 2015 n. 107, cui la ricorrente prendeva parte.

In attuazione della suddetta normativa (art. 1, co. 96), potevano partecipare a tale piano soltanto: a) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie dell'ultimo concorso pubblico a posti e cattedre; b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, co. 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disciplina in questione, poi, prevedeva un irragionevole ordine di immissione in ruolo suddiviso in 4 fasi, di cui le prime due a livello provinciale e le seconde a livello nazionale, ossia: fase 0, relativa al solo contingente autorizzato dal Ministero resistente sull'organico di diritto da assegnare secondo i criteri dettati dall'art. 399 del D.Lgs. 15 aprile 1994 n. 297, come usualmente avviene ogni anno scolastico; fase A, relativa agli ulteriori posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, sempre da assegnare mediante il c.d. doppio canale di reclutamento; fase B, relative ai residui posti non assegnati nelle prime due fasi per mancanza di aspiranti; fase C, inerente l'organico di potenziamento, ossia i soli posti aggiuntivi rispetto



all'organico di diritto, da assegnare con modalità eccezionali, siccome non vincolate alle classi di concorso ma a generiche aree disciplinari. In tal modo, veniva del tutto derogata l'articolazione provinciale delle graduatorie ad esaurimento, disciplinata dall'art. 401 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, così violando le aspettative ormai consolidate dei docenti precari che, invero, per anni avevano svolto l'attività di insegnamento nel territorio di appartenenza e che pertanto auspicavano ad ottenere la stabilizzazione sulla base della ripartizione provinciale dei posti vacanti e disponibili.

In altri e più chiari termini, la censurata disposizione alterava drasticamente le condizioni di assunzione, posto che rendeva possibile (in alcuni casi, più che probabile) l'assegnazione di incarichi anche in province oltremodo lontane rispetto a quelle afferenti alla regione di appartenenza, con una decisione che era suscettibile di compromettere gravemente gli equilibri e la serenità dei contesti personali e familiari dei candidati.

Ai sensi dell'art. 1, co. 73 della L. n. 107/2015 cit., poi, veniva disposto che i docenti immessi in ruolo nell'ambito delle fasi nazionali (art. 1, co. 98, lett. b) o sull'organico di potenziamento (art. 1, co. 98, lett. c) del piano straordinario di reclutamento sarebbero stati assegnati ai neo introdotti ambiti territoriali.

Sul punto, l'art. 1, co. 108 della L. n. 107/2015 cit. prevedeva una procedura di mobilità straordinaria, siccome disciplinata da regole eccezionali e derogatorie, finalizzata appunto a definire nuove modalità per l'accoglimento delle domande di mobilità (territoriale e/o professionale) nonché di individuazione della sede definitiva di servizio (ambito territoriale).

La norma in parola, infatti, testualmente statuiva che *«Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e*



PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».

* * * * *

Alla luce della normativa richiamata, il CCNI mobilità sottoscritto in data 8 aprile 2016 (**doc. 5**) e la contestuale O.M. 8 aprile 2016 n. 241 (**doc. 6**) definivano le procedure di nomina del personale docente per il prossimo triennio.

Al riguardo, veniva previsto uno rigoroso e tassativo ordine delle operazioni

STUDIO LEGALE MARONE
VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI
VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA
LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO
TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54
FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com



di mobilità che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto seguire nella valutazione delle domande inoltrate dai docenti a seconda della tipologia e natura delle richieste avanzate, venendo ad essere articolate in 4 macro fasi – contraddistinte dalle lettere A), B), C) e D) – a loro volta suddivise al loro interno in ulteriori passaggi procedurali.

In modo sintetico, vale osservare che le operazioni di conferimento degli incarichi erano così individuate:

fase A): valutazione delle istanze di mobilità territoriale intraprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché quelle di assegnazione definitiva della sede in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi 0 e A del reclutamento ordinario (e quindi sull'organico di diritto) dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase B): valutazione delle istanze di mobilità interprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 nonché quelle di assegnazione definitiva dell'ambito territoriale in favore dei docenti immessi in ruolo nell'as. 2015/2016 in attuazione del piano di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 (e quindi sull'organico di potenziamento), purché nominati in scorrimento delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso (fasi B e C del piano straordinario), dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase C): valutazione delle istanze di assegnazione definitiva dell'ambito territoriale in favore dei docenti immessi in ruolo nell'as. 2015/2016 in attuazione del piano di assunzioni *ex lege* n. 107/2015 (e quindi sull'organico di potenziamento), purché nominati in scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento (fasi B e C del piano straordinario), dopo l'effettuazione dell'anno di prova;

fase D): valutazione delle istanze di mobilità territoriale presentate dai docenti



assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi 0 e A del reclutamento ordinario o nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, qualora provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella domanda di mobilità, il docente avrebbe dovuto indicare innanzi tutto le preferenze circa gli ambiti territoriali di destinazione, nonché le opzioni in merito alla classe e tipologia di posto (comune, sostegno, speciale, lingua inglese, ecc.).

Ai fini dell'assegnazione delle nomine, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto rispettare, quale unico criterio determinante, il punteggio ottenuto dal docente per titoli culturali e di servizio in applicazione della tabella di valutazione all'uopo approvata.

In tal senso, l'ordine delle operazioni veniva precisato dall'Allegato 1 al CCNI 8 aprile 2016, laddove – per la fase C, oggetto della presente controversia – si chiariva che, al netto dei titoli di precedenza, *«Perciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla***



provincia di nomina».

Con ogni evidenza, i criteri di nomina, aventi carattere tassativo ed inderogabile, risultano palesemente viziati nella vicenda di cui è causa.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

D I R I T T O

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 8 APRILE 2016 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL C.C.N.I. 8 APRILE 2016, RECANTE DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER L'A.S. 2016/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CANONI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DI CUI AGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come rilevato in fatto, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione presso l'ambito territoriale LIGURIA 0003, che non era stato indicato nella domanda, mentre docenti con minore punteggio e privi di qualsiasi titolo di precedenza hanno conseguito la nomina negli ambiti territoriali nella Regione Campania e nella Regione Lazio ancorché partecipanti alla medesima fase delle operazioni di mobilità (Fase C).

La circostanza è desumibile chiaramente dall'elenco nazionale delle assegnazioni effettuate per la Scuola Primaria, pubblicato sul sito della CGIL (**doc. 7**), ove sono individuati tutti i dati necessari per operare i raffronti fra le posizioni dei singoli, ivi compresa l'indicazione della fase di assegnazione. A titolo meramente esemplificativo, si consideri che risultano assegnati nella



PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Regione Campania, docenti che hanno ottenuto un punteggio di gran lunga inferiore a 40 (19 + 21 pt), in virtù anche del maggior punteggio (21 pt) maturato sulla base del servizio reso nelle scuole paritarie, e sono finanche più giovani. Per mera sinteticità si riportano soltanto i seguenti nominativi, ma la contestata violazione riguarda un numero decisamente consistente di docenti:

Docente	Data di Nascita	Fase	Punteggio	Ambito
Barbato Carmela	01/01/1962	C	14 pt.	13
D'Agostino Gemma	04/09/1968	C	13 pt.	13
De Lorenzo Anna	31/01/1970	C	12 pt.	13
De Simone Clementina	11/09/1974	C	3 pt.	14
Ponticelli Rosa	14/08/1969	C	12 pt.	14
Maione Maddalena	15/07/1969	C	15 pt.	15
Mazzuoccolo Giovanna	21/01/1968	C	22 pt.	15
Paparella Edvige	26/02/1968	C	30 pt.	13
Meccariello Rosanna	05/12/1972	C	25 pt.	23
Salito Angelamaria	26/05/1973	C	12 pt.	23
D'Aniello Carolina	24/10/1964	C	21 pt.	24
Mangia Concetta	19/08/1970	C	25 pt.	13
Coccaro Rosa	21/02/1964	C	3 pt.	25
Bevilacqua Donatella	14/02/1975	C	23 pt	25
Colangelo Maria Grazia	10/07/1964	C	15 pt.	6
Tufo Katia	29/04/1978	C	17 pt.	6

Analoghe considerazioni, poi, valgono anche con riferimento alle operazioni di mobilità effettuate sia con riferimento alla Regione Lazio, Provincia di Roma (**doc. 8**) come si evince dal bollettino dei trasferimenti, pubblicato sul



PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

sito istituzionale dell'Ente.

Ancora una volta, per evidenti ragioni di sinteticità degli atti processuali, si riportano solo alcuni nominativi dei docenti, invero numerosi, che hanno ottenuto l'assegnazione sugli ambiti territoriali cadenti in tali province, ancorché in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente:

Docente	Data di Nascita	Fase	Punteggio	Ambito
Billi Lucilla	20/03/1963	C	27 pt.	1
Franzoni Elvira	07/12/1965	C	12 pt	1
Bilotta Lucia	06/02/1959	C	21 pt	2
Battiloro Sandra	11/06/1967	C	32 pt	2
Bellituzi Sara	08/04/1977	C	23 pt.	9
Baiano Teresa Maria	28/05/1969	C	9 pt.	4
Baiano Carmela	30/06/1970	C	21 pt	4
Boccia Katia	30/12/1988	C	25 pt	2
Cacciapuoti Rosa	24/04/1958	C	25 pt.	2
Bonni' Sonia	22/09/1981	C	21 pt	5
De Vivo Dolores	27/02/1966	C	24 pt	6
Battaglia Salvina	05/03/1955	C	9 pt.	1
Culla Luisa	20/01/1954	C	12 pt.	1
Colantoni Claudia	21/10/1974	C	12 pt.	2
Maria Caristo	13/01/1968	C	18 pt.	5

Le assegnazioni contestate non sono in alcun modo rispettose del criterio del punteggio che, secondo la disciplina pattizia, avrebbe dovuto orientare l'individuazione della sede di servizio.

In tal senso, in ragione dei posti residuati dalle precedenti fasi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto verificare la sussistenza di effettive disponibilità sugli ambiti territoriali scorrendo rigorosamente



l'ordine definito dai docenti nella domanda di mobilità.

In altri e più chiari termini, la scelta dell'ambito territoriale di assegnazione costituiva la prima e più importante preferenza espressa dai docenti, come dimostrato dalla circostanza che, nel caso di mancata indicazione di tutte le 100 opzioni nazionali, l'Amministrazione resistente avrebbe comunque dovuto rispettare una tabella di vicinanza territoriale, onde evitare l'assegnazione in luoghi oltre modo lontani da quelli opzionati.

La tabella in parola, pertanto, assolveva alla specifica funzione di impedire una movimentazione a livello nazionale pregiudizievole ed arbitraria, cercando in ogni modo di adeguarsi alle preferenze territoriali formulate dai docenti.

A parità di punteggio, poi, si sarebbe dovuto dare priorità al docente più anziano.

Inopinatamente, nulla di tutto ciò è avvenuto.

La ricorrente aveva individuato dapprima gli ambiti territoriali cadenti nella Regione Campania e nella Regione Lazio nell'auspicata possibilità di avvicinarsi al luogo di residenza del proprio nucleo familiare.

Come recentemente affermato in numerose sentenze di merito del giudice ordinario in analoga vicenda, ***“Secondo le previsioni contrattuali già citate, l'amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. È in questa prospettiva che va intesa la previsione di cui all'allegato 1 per cui “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”.*** Infatti,



proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze". Ciò posto, non convince la diversa tesi sostenuta dal Miur, secondo la quale la previsione dell'Allegato 1 imponeva il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale... tale interpretazione si pone in contrasto anche con l'art. 97 Cost. per come declinato dall'art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore" (Trib. Brescia, Sez. Lavoro, Giudice Corazza, 17 marzo 2017, n. 425).

Peraltro, è stato affermato e chiarito dalla giurisprudenza di merito del giudice ordinario che "a fronte di un risultato della procedura di mobilità certamente non coerente con il criterio meritocratico (criterio specificatamente richiamato dal CCNL dianzi riportato) e della totale mancanza di spiegazioni sul punto da parte delle amministrazioni scolastiche, risulta evidente che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti oggetto di contestazione siano avvenuti in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve in ogni caso attenersi... Non v'è dubbio quindi che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio



attribuito nella fase dei trasferimenti.” (Trib. Rimini, Sez. Lavoro, Giudice Ardigò, Sentenza 26 gennaio 2017, n. 28; Trib. Cuneo, Sez. Lavoro, Giudice Casarino, sentenza 12 aprile 2017, n. 122).

Ancor più grave, poi, è la circostanza che l’Amministrazione non abbia offerto la benché minima motivazione alle operazioni poste in essere, limitandosi a far propri i risultati di un presunto “algoritmo” che avrebbe governato il sistema informatico di assegnazione delle sedi, la cui formulazione è tuttavia rimasta ignota. Algoritmo che, comunque, ha dimostrato essere inidoneo a rispettare le inderogabili disposizioni dettate dalla disciplina contrattuale, sovvertendo del tutto l’ordine preferenziale espresso dai docenti!

Come rilevato, oramai, da costante giurisprudenza avverso proprio le procedure di mobilità di cui è causa, «Non vi è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. (cfr. Trib. Trani, Sez. Lavoro, GL dott. G. Di Trani, 16 novembre 2016. In senso analogo, cfr. altresì Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL dott. L. De Napoli, 20 settembre 2016, Trib. Vercelli, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Baici, 3 gennaio 2017; Trib. Taranto, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Palma, 10 gennaio 2017; Trib. Foggia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Lucchetti, 21 dicembre 2016; Trib. Como, Sez. Lavoro, GL dott. Ortore, 19 dicembre 2016; Trib. Pavia, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Ferrari, 11 novembre 2016; Trib. Monza, Sez. Lavoro, GL dott. Sommariva, 15 novembre 2016; Trib. Napoli Nord, Sez. Lavoro, GL dott.ssa Colameo, 31 ottobre 2016; Trib. Nocera Inferiore, Sez. Lavoro, GL dott. Mancuso, 13 ottobre 2016).



Occorre poi considerare che tale orientamento ha rinvenuto conferma sia in pronunce cautelari sia, come anticipato, in recenti sentenze (Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, 9 febbraio 2017 n. 38; Trib. Rimini, Sez. Lavoro, 26 gennaio 2017 n. 28; Trib. Brescia, Sez. Lavoro, 17 marzo 2017 n. 425; Trib. Cuneo, Sez. Lavoro, 12 aprile 2017, n. 122; Trib. Monza, Sez. Lavoro, sentenza 31 gennaio 2017, n. 30, Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, 9 febbraio 2017, n. 35; Trib. Verona, Sez. Lavoro, 26 aprile 2017, n. 223, n. 338/2017 del 16.06.2017, n. 244/2017 del 05.05.2017; Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 1311/2017 del 09.05.2017; Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, n. 295/2017 del 17.05.2017; Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, 3 luglio 2017, n. 322 e n. 323; Tribunale di Piacenza, Sez. Lavoro, 12 settembre 2017, n. 154; Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, 26 settembre 2017, n. 6299; Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, 21 settembre 2017, n. 6142 (**doc. 9**).

* * * * *

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 10 MARZO 2000 N. 62. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 2 DEL D.L. 3 LUGLIO 2001 N. 255 (CONV. CON L. 20 AGOSTO 2001 N. 333). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 33 COST. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ.

Vale altresì evidenziare un ulteriore profilo di illegittimità dei contestati provvedimenti laddove, in attuazione del CCNI 8 agosto 2016, non riconoscono il servizio reso nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio valido per le operazioni di mobilità.

Al riguardo, infatti, nelle note comuni alle Tabelle di valutazione dei titoli di carriera allegate alla suddetta fonte contrattuale, si afferma ingiustamente che *«Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non*



riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera». Si tratta con ogni evidenza di una clausola pattizia nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. siccome in stridente contrasto con norme imperative dettate dalla legislazione primaria, peraltro finalizzate ad attuare i precetti costituzionali della parità tra sistema di istruzione statale e sistema di istruzione privato ai sensi dell'art. 33 Cost.

Come noto, infatti, l'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62 ha riformato l'ordinamento scolastico prevedendo i termini e le condizioni per il riconoscimento delle scuole paritarie, legittimate a rilasciare titoli di studio aventi pieno valore legale. In particolare, l'accesso alla docenza imponeva il possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'insegnamento delle scuole statali (*in primis*, l'abilitazione), né tantomeno si differenziavano le funzioni svolte dai docenti.

In attuazione di tale disciplina e, soprattutto, del richiamato principio costituzionale, l'art. 2, co. 2 del d.l. 3 luglio 2001 n. 255 prevedeva espressamente che *«I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali».*

In tal senso, quindi, l'anzianità di carriera maturata nelle scuole private parificate viene computata a tutti gli effetti per il calcolo del punteggio valido in sede di inserimento e/o aggiornamento della posizione nelle graduatorie ad esaurimento: in altri e più chiari termini, i servizi in questione vengono considerati appieno per la governare le operazioni di assunzione in ruolo secondo l'imprescindibile criterio meritocratico che connota la disciplina del reclutamento nel settore scolastico (cfr. Corte cost. 9 febbraio 2011 n. 41).

Del resto, allo stesso modo, l'anzianità in parola viene anche valutata in sede



PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

di attribuzione del punteggio per titoli di carriera in occasione delle ordinarie tornate concorsuali.

In modo del tutto illogico e contraddittorio, quindi, il servizio reso nelle scuole paritarie viene valutato per individuare la posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento, e quindi costituisce un presupposto stesso dell'immissione in ruolo, mentre non assume alcun rilievo in sede di trasferimento (cd. mobilità territoriale).

L'illegittimità della contestata clausola, infatti, determina effetti ingiusti e paradossali, dal momento che docenti che hanno speso molti anni della propria vita lavorativa nelle scuole paritarie, ed in virtù di tale carriera sono stati assunti, vengono ora ad essere scavalcati nelle richieste di trasferimento da colleghi che sono stati immessi in ruolo successivamente o che, pur avendo meno servizio complessivo, vengono ad essere preferiti sol perché hanno svolto docenze nelle scuole statali.

Orbene, la disparità di trattamento operata è chiaramente illegittima alla luce del principio costituzionale di parità tra i sistemi scolastici, che ha trovato compiuta attuazione anche per quanto concerne lo *status* giuridico del personale docente.

Al riguardo, anche per evidenti ragioni di sinteticità degli atti processuali, si fa pieno ed integrale rinvio alle ampie, nonché dettagliate motivazioni rese in recentissime pronunce cautelari del giudice ordinario che, chiamato proprio a valutare la mancata considerazione del servizio reso nelle scuole paritarie ai fini della mobilità di cui è causa, ha evidenziato la manifesta illegittimità del CCNI 8 aprile 2016 (cfr. *ex multis*, Trib. Caltagirone, Sez. Lavoro, GL dott. A. Gasperini, 11 luglio 2016; Trib. Milano, Sez. Lavoro, GL dott.ssa F. Saioni, 20 luglio 2016; Trib. Napoli, Sez. Lavoro, GL dott. F. Armato, 6



settembre 2016, **doc. 10**).

Ne deriva che ingiustamente l'Amministrazione resistente non ha valutato anche il servizio pre-ruolo svolto presso la Scuola Primaria Parificata Paritaria a decorrere dall'a.s. 2007/2008 sino all'a.s. 2014/2015 (**doc. 3**), quindi per 7 annualità complete, in relazione al quale spettano ulteriori 21 pt. in applicazione della tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata al CCNI 8 aprile 2016, con un totale, quindi, di 40 pt (19 + 21) da riconoscere alla ricorrente.

* * * * *

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

La prof.ssa Sorrentino Anna, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

A.1) PER

L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'ambito territoriale in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o della Regione Lazio, previo riconoscimento del maggior punteggio (21 pt) maturato sulla base del servizio reso nelle scuole paritarie a decorrere dall'a.s. 2007/2008 sino all'a.s. 2014/2015 (19 + 21= totale 40 pt.);

B.1) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti -



ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 0015, in subordine Ambito 0014, 0013, 0023, e/o in subordine per la Regione Lazio, in particolare Ambito 0001, 0002, 0004, 0005;

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi Codesto Ill.mo Giudice non riconosca il punteggio maturato sulla base del servizio prestato nelle scuole paritarie,

A.2) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad ottenere, comunque, l'assegnazione dell'ambito territoriale in accoglimento della domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017, con il punteggio già riconosciuto dal Ministero di 19 pt, con conseguente nomina nel rispetto delle preferenze indicate ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4 del CCNI 8 aprile 2016, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania e/o della Regione Lazio,

B.2) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a disporre la nomina della ricorrente nel rispetto dell'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a decorrere dall'a.s. 2016/2017, e quindi con assegnazione su posti vacanti e disponibili per la classe concorsuale EEEE - Scuola Primaria, posto comune, relativi agli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 0015, in subordine Ambito 0014, 0013,



PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

0023, e/o in subordine per la Regione Lazio, in particolare Ambito 0001, 0002, 0004, 0005;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **1)** il provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale LIGURIA 0003 su posto comune a decorrere dall'a.s. 2016/2017; **2)** i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali docenti con minore punteggio ed anzianità sono stati assegnati negli ambiti territoriali della Regione Campania, in particolare Ambito 0015, in subordine Ambito 0014, 0013, 0023, e/o in subordine per la Regione Lazio, in particolare Ambito 0001, 0002, 0004, 0005, all'esito della fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017; **3)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compreso il CCNI 8 aprile 2016 nella parte in cui non riconosce come valutabile il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli di carriera.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Napoli, 31 ottobre 2017

(avv. Guido Marone)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

STUDIO LEGALE MARONE
VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI
VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA
LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO
TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54
FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com



PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

- doc. 1 dichiarazione stato di famiglia;
- doc. 2 Notifica della domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 presentata dalla ricorrente, con valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio, da parte del sistema informatico;
- doc. 3 servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente presso la Scuola Primaria Parificata a decorrere dall'a.s. 2007/2008 sino all'a.s. 2014/2015;
- doc. 4 Busta paga relativa al servizio attualmente prestato dalla ricorrente presso l'I.C. "Quezzi" di Genova;
- doc. 5 CCNI mobilità 8 aprile 2016 e relativi allegati;
- doc. 6 O.M. 8 aprile 2016 n. 241 e relativi allegati;
- doc. 7 Estratto elenco nazionale delle assegnazioni effettuate per la Scuola Primaria, pubblicato sul sito della CGIL;
- doc. 8 Bollettini delle assegnazioni per le fasi B, C e D nella scuola primaria, pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- doc. 9 Precedenti favorevoli di giurisprudenza;
- doc. 10 precedenti favorevoli di giurisprudenza sul riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie;

Napoli, 31 ottobre 2017

(avv. Guido Marone)

STUDIO LEGALE MARONE
VIA LUCA GIORDANO N. 15 – 80127 NAPOLI
VIA ANTONIO SALANDRA N. 18 – 00187 ROMA
LARGO FRANCESCO RICHINI N. 6 – 20122 MILANO
TEL. 081.229 83 20 / 081. 199 79 548 / 06.422 722 94 / 02.58 21 52 54
FAX 081.372 13 20 - info@studiomarone.com

